

- (6) Per far fronte al rischio di sostituzione quando le dichiarazioni di esportazione sono accettate da un ufficio doganale interno di uno Stato membro, è opportuno che un numero minimo di «controlli di sostituzione» sia effettuato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità. Tenuto conto del luogo in cui si eseguono i controlli di sostituzione, è necessario che tali controlli siano semplificati.
- (7) Per decidere se sia necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l'ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l'integrità dei sigilli.
- (8) Per garantire una prassi uniforme da parte degli uffici doganali di uscita o degli uffici doganali di destinazione dell'esemplare di controllo T5 e per evitare dubbi sull'identità dei prodotti in questione, prerequisito questo per la concessione della restituzione, occorre prevedere un controllo di sostituzione specifico nei casi in cui tali uffici constatino che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura. Poiché in tali casi sorge evidentemente il sospetto di una sostituzione, i controlli specifici di sostituzione richiedono una maggiore attenzione che può eventualmente comportare l'esecuzione di un controllo fisico dei prodotti.
- (9) Il numero dei controlli fisici dovrebbe essere proporzionato al numero delle dichiarazioni di esportazione per anno. L'esperienza ha dimostrato che i controlli fisici su un minimo del 5 % delle dichiarazioni di esportazione costituiscono un livello efficace, proporzionato e dissuasivo e consentono agli Stati membri di decidere sulla base dell'analisi dei rischi se applicare il livello minimo del 5 % per settore di prodotti o per l'insieme dei settori con un minimo del 2 % per settore di prodotti. Per garantire una copertura completa del regime, gli uffici doganali di esportazione che registrano numeri molto bassi di dichiarazioni di esportazione per settore di prodotti dovrebbero comunque assicurare l'effettuazione di almeno un controllo per settore di prodotti. La percentuale delle restituzioni concesse a merci non contemplate dall'allegato I del trattato non rappresenta un livello elevato di rischio, mentre è elevato il numero di dichiarazioni di esportazione in questo settore. Al fine di utilizzare meglio gli strumenti di controllo, è opportuno ridurre l'aliquota minima dei controlli per le merci non contemplate dall'allegato I. Per lo stesso motivo è opportuno garantire agli Stati membri la possibilità di non prendere in considerazione le dichiarazioni di esportazione relative a quantitativi ridotti o a importi della restituzione non superiori a 1 000 EUR.
- (10) L'esperienza suggerisce che un livello minimo del 10 % di controlli dei sigilli è efficace, proporzionato e dissuasivo.
- (11) Il numero di controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici eseguiti per ufficio doganale d'uscita dovrebbe essere proporzionato al numero di documenti orientativi doganali per anno. L'esperienza suggerisce che un livello minimo dell'8 % di tutti i documenti orientativi doganali è efficace, proporzionato e dissuasivo.
- (12) Conformemente all'articolo 4 *septies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi ai prodotti oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se — e, in caso affermativo, dove — sia necessario sottoporre tali prodotti a controlli doganali specifici. La gestione dei rischi include l'analisi dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 26, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Conformemente all'articolo 592 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'ufficio doganale competente procede, al momento del ricevimento della dichiarazione doganale, a effettuare l'analisi dei rischi e i controlli doganali appropriati prima dello svincolo dei prodotti per l'esportazione. È opportuno che la gestione dei rischi si applichi obbligatoriamente a decorrere dal 1° luglio 2009, con mezzi elettronici, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Di conseguenza i controlli doganali sulle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999 dovrebbero essere oggetto di analisi dei rischi a decorrere da tale data.
- (13) L'analisi dei rischi, come strumento facoltativo di verifica per i controlli fisici sulle dichiarazioni di esportazione, è stata introdotta nel 1994 dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 e per i controlli di sostituzione nel 1995, dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 3122/94 ha elencato una serie di criteri di cui tenere conto. L'applicazione dell'analisi dei rischi è soggetta alla protezione dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (14) L'esperienza specifica acquisita nell'applicazione dell'analisi dei rischi ai controlli sulle restituzioni all'esportazione dovrebbe essere mantenuta dopo l'introduzione generalizzata della gestione dei rischi.
- ⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
⁽³⁾ GU L 224 del 21.9.1995, pag. 13.

